

CASO 2/2012  
XXXI CAMPIONATO INVERNALE DI ROMA  
Circolo Velico Fiumicino  
ITA 16643 c/ Autorità organizzatrice

*Regola 62.1(a) del Regolamento di regata ISAF - Può essere concessa riparazione qualora il concorrente, pur essendo del tutto incolpevole, subisca un ingiusto pregiudizio a causa un'azione o un omissione non corretta dell'autorità organizzatrice in sede di iscrizione della barca ad un Campionato invernale.*

**LA GIURIA D'APPELLO**

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono relatore, Piero Occhetto e Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti e Giuseppe Russo (componenti supplenti) con Anna Maria Bonomo (uditore), ha pronunciato la seguente

**decisione**

sulla richiesta di conferma o correzione della decisione emessa il 22/1/2012 dal Comitato per le proteste della XXXI Campionato Invernale di Roma, organizzato dal Circolo Velico Fiumicino, recante la reiezione della richiesta di riparazione presentata dalla barca ITA 16643, denominata Gretha II, contro il circolo organizzatore per aver considerato in sede di iscrizione un certificato IRC erroneo.

In particolare dagli atti della causa emerge che:

- ITA 16643 ha ottenuto in successione tre certificati IRC: il primo in data 27/10/2011, chiesto all'UVAI il 18/10/2011 per l'iscrizione al Campionato Invernale, risulterebbe errato perché non considererebbe il rollaranda; il secondo certificato in data 10/11/2011, usato per l'iscrizione, risulterebbe del pari errato in quanto, pur considerando il rollaranda, l'armatore avrebbe fornito solo i dati relativi a P ed E della randa ed i dati mancanti, calcolati per default, evidenzerebbero una superficie velica maggiore di quella effettiva; il terzo in data 29/11/2011 sarebbe invece esatto, riportando le misure corrette per la randa, a seguito di comunicazione all'UVAI in data 23/11;
- dopo la pubblicazione delle classifiche in data 27 novembre, l'armatore avrebbe presentato richiesta di riparazione in data 1/12/2011 lamentando un errore nell'iscrizione al Campionato ed invocando la considerazione del terzo certificato IRC.

In proposito il giudice di primo grado, dopo aver giustificato la proroga del termine prescritto per la richiesta, ha tuttavia negato la riparazione ravvisando una corresponsabilità della barca in questione nell'accaduto con riferimento alla

comunicazione da parte della medesima di dati incompleti per l'acquisizione del certificato IRC.

Il medesimo Comitato per le proteste, con istanza tempestiva assunta a protocollo FIV n. 1346 del 6/2/2012. chiede la conferma o correzione della propria decisione, in base alla regola 70.2 RRS, all'uopo rappresentando quanto lamentato dall'interessato, secondo il quale il centro di calcolo dei certificati IRC non avrebbe utilizzato né le misure della randa (MUW, MTW, MHW) né quelle del fiocco (HHW, HTW, HHB), per cui nella specie si tratterebbe di errore del centro di calcolo laddove l'omessa segnalazione dei dati da parte dell'interessato sarebbe sostanzialmente ininfluenza.

Sull'argomento giova premettere che, in base alla regola 62.1(a) RRS, una riparazione può essere concessa qualora il concorrente, essendo del tutto incolpevole, subisca un ingiusto pregiudizio a causa di un'azione o un'omissione non corretta dell'autorità organizzatrice.

Nella specie, in ordine alle circostanze lamentate da ITA 16643, è da rilevare, a monte di ogni altro fatto, che non è riscontrabile alcun errore da parte dell'autorità organizzatrice che ha proceduto debitamente all'iscrizione al Campionato sulla base del certificato presentato dallo stesso interessato. Senonché, per espressa disposizione del bando di regata, il certificato di rating "non potrà essere cambiato per tutto il campionato". Pertanto, è da escludere che, dopo l'inizio della manifestazione e la disputa della regata, il rating della barca possa essere modificato.

Né peraltro è ammissibile nella presente sede, come pure davanti ai giudici di primo grado, una contestazione rivolta contro l'operato del centro di calcolo che elabora i dati per l'emanazione del certificato. Peraltro, non solo il concorrente ha trascurato di comunicare a tempo debito i dati necessari per la corretta elaborazione del certificato, ma ha anche omesso di rilevare tempestivamente, unitamente alla mancata considerazione del rollaranda, la non rispondenza degli altri dati calcolati per default, desumibili fin dal primo certificato, rilasciato in data 27/10/2011. Per cui il lamentato errore del centro di calcolo è in definitiva riconducibile ad azioni ed omissioni imputabili sostanzialmente allo stesso richiedente riparazione.

Ne consegue che la decisione sottoposta dal Comitato per le proteste all'esame della Giuria d'appello è immune da vizi, nei sensi sopra esposti.

#### **Per questi motivi**

la Giuria d'appello conferma la decisione in esame.

Così deciso in Alassio il 10 marzo 2012

f.to Sergio Gaibisso, presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale